

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## GIUNTA REGIONALE

**Atto del Presidente:** DECRETO n° 116 del 19/06/2013

**Num. Reg. Proposta:** PPG/2013/119 del 17/06/2013

**Oggetto:** DECRETO DI ESTINZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO REGGIANO AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 21 DEL 21/12/2013.

**Luogo di adozione:** BOLOGNA data: 19/06/2013

## **PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE IL PRESIDENTE**

Visti:

- la legge regionale 21/12/2012 n. 21 recante "Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" che stabilisce, all'articolo 6, il procedimento di delimitazione dagli ambiti territoriali ottimali finalizzati allo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati nonché, ai successivi articoli 8 e 9, la disciplina per addivenire all'estinzione delle Comunità montane attualmente esistenti sul territorio della Regione Emilia Romagna;
- l'articolo 9, comma 1, l.r. n. 21/2012 il quale prevede che, qualora "l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale non ricomprenda l'intero territorio di una preesistente Comunità montana, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro 15 giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l'estinzione della Comunità montana individuando le Unioni di Comuni destinate a subentrarle", precisando altresì che "l'estinzione ha effetto dall'ultima data di insediamento degli organi delle Unioni di comuni montani subentranti alla Comunità montana soppressa";
- l'art. 9, comma 2, in combinato disposto all'art. 7 comma 12 della l.r. n. 21/2012 in ragione dei quali i Comuni, distintamente in base agli ambiti ottimali in cui il programma di riordino territoriale li include, entro novanta giorni dalla pubblicazione del programma in parola, provvedono a costituire le Unioni o ad aderire alle Unioni già esistenti;
- la deliberazione di Giunta regionale 18/03/2013 n. 286 ad oggetto "Approvazione del programma di riordino. Individuazione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 21/2012" (pubblicata sul BURERT in data 25 marzo 2013) con la quale, all'esito del procedimento di cui all'art. 6, sono stati definiti i predetti

ambiti territoriali ottimali; ed in particolare l'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della predetta deliberazione, dal quale si evince che i Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Carpineti, Casina, Castelnuovo né Monti, Toano, Vetto, Villa Minozzo, Baiso, Viano e Canossa attualmente ricompresi nella Comunità Montana dell'Appennino Reggiano sono stati inclusi in tre ambiti ottimali distinti ossia:

- a) nell'Ambito dell'Appennino Reggiano, con riguardo ai Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Carpineti, Casina, Castelnuovo né Monti, Toano, Vetto, Villa Minozzo;
- b) nell'Ambito Tresinaro-Secchia, con riguardo ai Comuni di Baiso, Viano unitamente agli altri Comuni dell'Unione Tresinaro-Secchia;
- c) nell'Ambito Val d'Enza con riguardo al Comune di Canossa unitamente agli altri Comuni dell'Unione Val d'Enza;

Tenuto conto peraltro che, con riferimento ai Comuni ricompresi nell'ambito dell'Appennino reggiano:

- i Comuni di Toano e Villa Minozzo hanno presentato istanza alla Giunta regionale per l'avvio della procedura legislativa di fusione, in relazione alla quale è in corso di esame presso l'Assemblea legislativa il progetto di legge di fusione che prevede, in caso di approvazione, la decorrenza del nuovo Comune a far data dal 1 gennaio 2014;
- i Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto hanno tra loro costituito in data 1 ottobre 1999 l'Unione endocomunitaria Alto Appennino reggiano che, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della l.r. n. 21/2012, dovrebbe essere altresì superata in ottemperanza al principio secondo cui nell'ambito ottimale deve sussistere una unica unione, cui tutti i comuni montani devono aderire, che rispetti il limite demografico minimo di ottomila abitanti;
- i Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Carpineti, Casina, Castelnuovo né Monti e Vetto hanno conformemente deliberato di volere costituire tra loro una unica Unione richiedendo tuttavia alla Regione di prevedere un'apposita deroga legislativa alla l.r. 21/2012 al fine di consentire provvisoriamente il mantenimento, all'interno dell'ambito, dell'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano fino al completamento delle procedure di fusione che i Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, hanno deliberato di voler intraprendere;

- la Giunta regionale, con delibera n. 746 del 10/06/2013, ha approvato un progetto di legge, attualmente all'esame dell'assemblea legislativa, contenente alcune modifiche alla l.r. n. 21/2012 in virtù delle quali è consentita la provvisoria conservazione dell'Unione endocomunitaria (Unione dell'Alto Appennino reggiano) e la possibilità per questa di accedere ai contributi regionali a sostegno dell'associazionismo (PRT), a condizione che i Comuni ad essa aderenti intraprendano formale istanza di fusione entro il 31 ottobre 2013 e comunque sino alla conclusione del procedimento di fusione a norma della l.r. n. 24/1996; nel medesimo progetto di legge è prevista altresì una proroga dei termini dell'art. 7 comma 12 della l.r. n. 21/2012 al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge stessa;

Visti altresì:

- l'art. 7, comma 13, l.r. n. 21/2012 il quale prevede che il Presidente della Giunta regionale può intervenire in via sostitutiva qualora i Comuni (entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale) non ottemperino agli adempimenti necessari alla costituzione, modificazione o scioglimento delle Unioni;
- l'art. 9, comma 3, l.r. n. 21/2012 che stabilisce che "l'insediamento degli organi delle nuove Unioni o l'elezione dei rappresentanti dei Comuni che aderiscono a Unioni già esistenti deve avvenire immediatamente dopo la trasmissione alle Unioni stesse della proposta di piano successorio di cui all'art. 11 della l.r. n. 21/2012" e che "in caso di mancata elezione dei rappresentanti entro venti giorni dalla trasmissione del piano, si applica il quarto comma dell'art. 8" il quale prevede che in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età;

Richiamati:

- l'art. 2 della l.r. n. 21/2012, il quale prevede che la complessiva riorganizzazione delle funzioni amministrative che la citata legge persegue per l'intero sistema regionale e locale deve garantire, tra gli altri obiettivi, la

razionale distribuzione delle funzioni alla luce dei criteri di unicità, semplificazione, adeguatezza, prossimità al cittadino, non sovrapposizione e non duplicazione delle stesse; l'attribuzione tendenziale ad un unico soggetto dell'intera funzione; l'avvio delle gestioni associate obbligatorie e l'adeguamento delle forme associative tra Comuni;

- l'art. 3, comma 1, della l.r. n. 21/2012, a mente del quale la Regione promuove la gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale e procede alla riorganizzazione territoriale e funzionale delle esperienze associative in atto a tal fine, anche con l'obiettivo di incrementare i livelli di efficienza e di efficacia già in essere;
- l'art. 3, comma 3, della predetta legge, secondo cui in sede di riordino territoriale e funzionale la Regione incentiva la costituzione di un'unica Unione fra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, riconoscendone altresì priorità di accesso ai finanziamenti previsti da leggi e regolamenti di settore.

Richiamata, altresì, la legge regionale 7 dicembre 2011 n. 18, recante "Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione", che persegue, tra gli altri obiettivi, quello di sviluppare ulteriormente la semplificazione degli assetti organizzativi, in coerenza con le norme di razionalizzazione statali e regionali in materia e con gli obiettivi di contenimento della spesa, da perseguirsi anche attraverso l'adeguamento progressivo delle diverse funzioni pubbliche e delle stesse strutture organizzative dei vari livelli del sistema amministrativo regionale e locale all'obiettivo della semplificazione, con la progressiva e completa responsabilizzazione dei soggetti istituzionali cui siano conferite le funzioni;

Considerato, per quanto attiene ai profili relativi al trasferimento del personale della Comunità montana dell'Appennino reggiano:

- l'art.31 del D.lgs n. 165/2001 che reca "Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di

consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428”;

- l'art. 18 della l.r n. 21/2012 e in particolare:
  - il comma 1 il quale dispone che “il trasferimento dei dipendenti di ruolo delle Comunità montane alle Unioni ad esse subentranti ai sensi dell'articolo 9 della presente legge avviene nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e delle norme definite nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro”;
  - il comma 3 il quale dispone che “la Regione Emilia-Romagna avvia un confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori per definire i criteri per l'applicazione delle norme di cui al presente articolo e la promozione di misure per l'ottimale allocazione del personale [.....]”;

Considerato inoltre che, con riferimento al trasferimento del personale della Comunità montana, il piano di successione e subentro sarà definito a seguito del confronto con le organizzazioni sindacali di cui all'art.18 comma 3 e in coerenza con i criteri individuati in quella sede;

Visti:

- l'art. 10, comma 1, l.r n. 21/2012 che attribuisce ai Presidenti delle Comunità montane il compito di provvedere alla ricognizione complessiva delle attività, delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse umane e strumentali, delle funzioni e dei servizi svolti, nonché dei rapporti giuridici pendenti delle Comunità montane stesse;
- l'art. 11, comma 1, l.r n. 21/2012 ai sensi del quale il presidente della Comunità montana, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di estinzione, predisponde un piano per la successione dei rapporti attivi e passivi e per il subentro delle Unioni, o di singoli Comuni, nelle funzioni, compiti, attività, dettagliatamente enumerate nel comma in parola;
- l'art. 11, comma 2, l.r n. 21/2012 che prevede, in fase di predisposizione del decreto di estinzione, la possibilità di disporre puntuali indicazioni per il piano di successione e subentro, ed individua altresì distintamente per ciascuna delle funzioni, compiti e attività citate al pre-

cedente comma 1, i documenti e le operazioni che il piano successorio deve attestare;

- l'art. 15, comma 1, l.r n. 21/2012 che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, con decreto di approvazione del piano successorio provvede a dettare disposizioni per l'assegnazione agli enti subentranti delle risorse regionali già spettanti alla Comunità montana estinta;
- l'art. 15, comma 2, l.r n. 21/2012 il quale prevede espressamente che il decreto di approvazione del piano successorio costituisce titolo per la trascrizione, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;
- l'art. 15, comma 3, l.r n. 21/2012 il quale stabilisce che copia del presente decreto è trasmesso dalla Regione al Ministero dell'Interno ai fini dell'applicazione agli enti subentranti dell'art. 2-bis del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali", convertito con modificazione dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
- l'art. 16 l.r n. 21/2012 ai sensi del quale "il Comune già facente parte di Comunità montana estinta resta obbligato nei confronti degli enti che succedono nei rapporti della Comunità montana";
- l'art. 19 l.r n. 21/2012 che reca alcune disposizioni in merito ai contenuti dei nuovi statuti;

Dato atto che:

- la ricognizione di cui all'art. 10, comma 1, l.r n. 21/2012 sottoposta alla Seduta della Conferenza dei Sindaci del 12/02/2013 e trasmessa alla Regione Emilia-Romagna con lettera del Presidente della Comunità Montana in data 18/02/2013 (prot. n. 733 del 18/02/2013);
- il presente decreto è stato oggetto di preventiva informazione agli enti interessati;

Vista la nota del Direttore Generale Affari Istituzionali e Legislativi Filomena Terzini, prot. NP/2013/6860 del 29/05/2013, avente ad oggetto: "Sostituzioni del Direttore e dei dirigenti nei casi di assenza dal servizio di durata minore di un mese per le funzioni di normale amministrazione";

Dato atto del parere allegato;

D E C R E T A

## **Art. 1**

### **Estinzione della Comunità montana dell'Appennino reggiano e subentro delle Unioni di Comuni**

La Comunità montana dell'Appennino Reggiano è estinta. I Comuni appartenuti alla Comunità montana estinta, distintamente in base agli ambiti ottimali in cui il programma di riordino li ha inclusi, entro il termine previsto dall'art. 9 comma 2 della l.r. 21/2012, salvo eventuali successive proroghe disposte con legge regionale, dovranno costituire le nuove Unioni o aderire a quelle già esistenti. Nello specifico:

- i Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti, Toano, Vetto, Villa Minozzo inclusi nell'ambito territoriale ottimale Appennino Reggiano dovranno costituire una nuova Unione;
- i Comuni di Baiso, Viano inclusi nell'ambito territoriale ottimale Tresinaro-Secchia dovranno aderire all'Unione Tresinaro-Secchia;
- il Comune di Canossa incluso nell'ambito territoriale ottimale Val d'Enza dovrà aderire all'Unione Val d'Enza.

Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata costituzione delle suddette Unioni - per tale intendendosi l'approvazione dello statuto e dell'atto costitutivo - il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art.7 comma 13, l.r n.21/2012 potrà provvedere in via sostitutiva.

I Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, che costituiscono l'Unione endocomunitaria Alto Appennino reggiano ed hanno richiesto una temporanea deroga agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 21/2012 nelle more del procedimento legislativo per la loro fusione, potranno, qualora intraprendano il suddetto procedimento, avvalersi degli interventi che la regione potrà assumere al riguardo, dovendo in caso contrario garantire, all'esito del processo di riordino della Comunità montana, la sussistenza di una unica Unione nell'ambito ottimale.

## **Art. 2**

### **Effetti dell'estinzione**

L'estinzione della Comunità montana dell'Appennino Reggiano ha effetto dall'ultima data di insediamento degli organi delle Unioni di Comuni montani subentranti alla Comunità montana soppressa.

L'insediamento degli organi delle nuove Unioni o l'elezione dei rappresentanti dei Comuni che aderiscono a Unioni già esi-



stenti deve avvenire immediatamente dopo la trasmissione alle Unioni stesse della proposta di piano successorio predisposta dal presidente della Comunità montana ai sensi dell'art.11 l.r n.21/2012.

Le Unioni così costituite, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, continuano ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi che la legge regionale conferiva alla Comunità montana per i Comuni ad esse aderenti.

Per i Comuni di Baiso e Viano, che aderiranno alla preesistente Unione Tresinaro-Secchia e per il Comune di Canossa che aderirà alla preesistente Unione Val d'Enza, tali funzioni potranno essere esercitate attraverso convenzioni con le nuove Unioni montane subentrate alla Comunità montana soppressa.

Allo stesso modo, le Unioni di comuni montani esercitano, ai sensi dell'art.17 comma 1, l.r n. 21/2012 le competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'art.44, comma 2, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

### **Art. 3**

#### **Termini**

I Comuni dovranno approvare lo Statuto e l'atto costitutivo delle nuove Unioni entro il termine previsto dall'art. 9 comma 2 della l.r. 21/2012 salvo eventuali successive proroghe disposte con legge regionale.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione subentrante alla Comunità montana estinta i Consigli comunali procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione secondo le modalità previste nello statuto. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida. L'Unione comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto insediamento degli organi.

Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 2, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate sindaco. In caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.

## **Art. 4**

### **Procedura successoria**

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto i presidenti delle Comunità montane predispongono un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro delle Unioni, o di singoli Comuni, nelle specifiche funzioni riportate all'art.11 l.r n. 21/2012.

La proposta di piano successorio:

- a) dispone che il riparto tra gli enti subentranti del patrimonio e delle risultanze contabili dell'ultimo bilancio di periodo, approvato dalla Comunità montana (tra cui il fondo di cassa ed i residui attivi) sia effettuato, di norma, per il 50% in proporzione alla popolazione residente alla data del 1 gennaio 2012, e per il residuo 50% in proporzione alla superficie territoriale; è altresì facoltà degli enti interessati introdurre di comune accordo sistemi correttivi che vadano ad integrare in parte lo squilibrio tra popolazione e territorio;
- b) individua le pratiche amministrative già avviate, in corso o protocollate, ivi comprese quelle relative al contenzioso pendente, gli enti che subentrano nelle stesse e gli eventuali rimborsi necessari;
- c) dispone che il riparto tra gli enti subentranti dei contributi già assegnati e/o concessi a qualsiasi titolo dalla Regione - derivanti da risorse proprie, statali, o dall'Unione Europea - sia effettuato, individuando eventuali conguagli necessari, concedendo e liquidando le somme direttamente agli enti subentranti (i quali, per tali risorse, sono tenuti agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della Comunità montana) in base ai seguenti criteri:
  - i contributi statali e regionali di funzionamento in proporzione alla popolazione degli enti subentranti;
  - i contributi in conto capitale assegnati o programmati in relazione all'ubicazione territoriale, ove sia possibile determinarla, dell'opera o del bene per i quali sono stati assegnati o concessi i contributi, e/o in relazione alla titolarità dell'intervento, individuata ai sensi della lettera d);
  - i contributi in conto capitale già assegnati ma ancora non programmati in relazione ai medesimi criteri che ne hanno determinato l'assegnazione e la quantificazione a favore della Comunità montana soppressa;

- d) individua gli enti che succedono alla soppressa comunità montana nell'attuazione degli interventi che insistono sul loro territorio e che sono oggetto di contributi settoriali assegnati e/o concessi dalla regione, disponendo che tali enti sono tenuti a dar seguito agli interventi - provvedendo ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione - e che, in caso di inadempimento, sono tenuti alla restituzione alla regione dei contributi ripartiti in base agli stessi criteri di cui alla lettera c); individua altresì gli enti che succedono alla soppressa comunità montana nell'attuazione degli interventi finanziati direttamente dai comuni con un contributo della comunità montana;
- e) individua e programma gli interventi che devono essere realizzati sul territorio degli enti subentranti, con riferimento sia agli interventi oggetto di contributi regionali assegnati ma ancora non programmati, che degli interventi finanziati direttamente dai comuni con un contributo della comunità montana;
- f) effettua la ricognizione dei lavori in corso, delle opere e delle relative varianti, nonché dei relativi stati di avanzamento; individua quali forniture siano da acquisire e quali progetti, già redatti ed approvati, siano da appaltare a carico della gestione liquidatoria e quali a carico degli enti subentranti.

La proposta di piano successorio individua inoltre quali enti subentrano nella titolarità, e, ove necessario, le quote di spettanza degli stessi, relativamente a:

- diritto reali dei beni mobili ed immobili già di proprietà della soppressa Comunità montana previa ricognizione dello stato patrimoniale della Comunità montana e previa stima, ove necessaria, dei singoli beni;
- mutui assunti dalla soppressa Comunità montana e oneri di ammortamento relativi con individuazione dei mutui oggetto di eventuale estinzione anticipata, di quelli oggetto di accollo o novazione soggettiva a carico degli enti che subentrano nell'immobile o nei lavori cui il mutuo è collegato; altri mutui a carico della Comunità montana soppressa e degli enti alla stessa subentranti;
- rapporti tributari e fiscali di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;

- quote di partecipazione societaria e quote di partecipazione ai consorzi di gestione dei parchi regionali istituiti ai sensi della l.r. n. 6/2005, di cui la Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;
- altri rapporti convenzionali, contrattuali e giuridico patrimoniali di cui la preesistente Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;
- oneri e rapporti passivi di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
- attività e passività - ivi compresi, tra gli altri, i contributi ancora da liquidare a carico della Regione Emilia-Romagna - derivanti dall'esercizio delle gestioni associate dei Comuni, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo, le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie, i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio di dette funzioni.

Entro il termine di cui al comma 1 la proposta di piano successorio è trasmessa al Consiglio della Comunità montana per la presa d'atto, e, contestualmente, alle Unioni subentranti e agli eventuali Comuni interessati, per quanto di competenza, per la procedura di approvazione, dandone immediata comunicazione alla Regione.

Il Consiglio comunitario, nell'ultima seduta utile prima dell'estinzione, procede altresì a:

- indicare le operazioni che devono essere compiute per l'eventuale integrazione o modifica del piano di successione;
- approvare il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario in corso;
- verificare, tra i residui attivi quali siano le somme non riscosse a titolo di sanzione da iscrivere a ruolo;
- trasmettere il piano per l'approvazione agli enti subentranti.

Le delibere di approvazione del piano successorio devono essere tempestivamente trasmesse al Presidente della Giunta; Il piano successorio è quindi approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale che:

- regola la successione anche nelle ipotesi sulle quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli enti subentranti;
- costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;
- detta disposizioni per l'assegnazione, agli enti subentranti, delle risorse regionali già spettanti alla comunità montana.

Nel caso in cui sia inutilmente decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato predisposto il piano successorio, il presidente della Regione diffida il presidente della Comunità montana a provvedere entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, persistendo l'inadempimento, nomina un commissario ad acta che provvede a predisporre il piano;

#### **Art. 5**

##### **Profili successori relativi al personale**

La Regione, dopo avere espletato il confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi del comma 3 dell'art. 18, della l.r.n.21/2012, individua i criteri per l'assegnazione del personale della Comunità montana agli Enti che subentrano a questa nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

La Comunità montana dell'Appennino Reggiano, nel rispetto dei criteri di cui sopra:

- a) predispone il piano di successione relativo al personale, contenente l'individuazione del personale della Comunità montana, dipendente a tempo indeterminato e determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, nonché il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- b) avvia la procedura di informazione ed esame congiunto del piano medesimo con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 47, commi da 1 a 4, delle legge n. 428/1990;
- c) contiene la ricognizione del personale da trasferire e la formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria;

Il piano è approvato e reso efficace con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il trasferimento del personale opera a far data dal primo giorno successivo alla soppressione della Comunità montana;

il personale trasferito conserva i diritti, inerenti, il proprio rapporto di lavoro, maturati presso la Comunità montana, ai sensi del comma 1 dell'art. 2112 c.c..

Gli enti subentranti sono tenuti ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti, oltre che dai contratti collettivi nazionali, dai contratti decentrati integrativi vigenti presso la Comunità montana, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi decentrati applicati nell'ente subentrante.

I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo in essere con la Comunità montana continuano con gli enti subentranti fino alla scadenza naturale del rispettivi contratti.

#### **Art. 6**

##### **Somme da introitare da parte della Regione**

Per le somme da introitare da parte della Regione Emilia-Romagna, gli accertamenti eventualmente già disposti dalla stessa a carico della Comunità montana dell'Appennino Reggiano sono posti a carico dei seguenti soggetti:

- Nuova Unione costituita tra i Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti, Toano, Vetto, Villa Minozzo in relazione agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana in relazione al territorio dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti, Toano, Vetto, Villa Minozzo e in proporzione alla popolazione dei predetti Comuni;
- Comuni di Baiso e Viano, in relazione agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana in relazione al territorio ed in proporzione alla popolazione dei Comuni di Baiso e Viano, salvo che per i contributi eventualmente da restituire alla Regione, posti a carico degli enti in base agli stessi criteri contenuti nel piano successorio relativo allo scioglimento della Comunità montana;
- Comune di Canossa in relazione agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana in relazione al territorio ed in proporzione alla popolazione del Comune di Canossa salvo che per i contributi eventualmente da restituire alla Regione, posti a carico degli enti in base agli stessi criteri contenuti nel piano successorio relativo allo scioglimento della Comunità montana.

#### **Art. 7**

##### **Pubblicazione**

Il presente decreto viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Burett).

Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Stefano Cavatorti, Responsabile del SERVIZIO ATTIVITA' CONSULTIVA GIURIDICA E COORDINAMENTO DELL'AVVOCATURA REGIONALE, in sostituzione del Direttore generale della "Direzione Generale centrale affari istituzionali e legislativi", Filomena Terzini, come disposto dalla nota protocollo n° NP/2013/6860 del 29/05/2013 esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta PPG/2013/119

data 17/06/2013

IN FEDE

Stefano Cavatorti